Civile Ord. Sez. 6 Num. 27233 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 16/11/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 17084-2015 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.MONTANELLI 11 ST.ARMENTA E ASS.TI, presso lo studio dell'avvocato PAOLA NAZZARO, rappresentata e difesa dagli avvocati BENEDETTO CIANCI, FRANCO CIANCI;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTIGLIONE DEL LAGO 3, presso lo studio dell'avvocato DECIO NICOLA MATTEI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA LUCARELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 275/2014 del TRIBUNALE di LARINO, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 265/2014 del 10 dicembre 2014.

Resiste con controricorso il Condominio , via , Termoli.

La sentenza impugnata ha respinto l'appello proposto dalla stessa avverso la sentenza n. 338/2011 del Giudice di pace di Termoli, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 20 aprile 2010 su domanda del Condominio , via , Termoli per spese condominiali scadute, pari ad € 1.539,32.

Il Tribunale di Larino, per quanto qui rilevi, ha affermato come mancasse un disconoscimento chiaro e circostanziato di non conformità tra le copie dei documenti prodotti dal Condominio a sostegno della domanda monitoria e i rispettivi originali, essendosi l'opponente limitata a dedurre che si trattasse di fotocopie. Il Tribunale ha poi negato rilievo alle contestazioni sulla validità delle deliberazioni delle assemblee condominiali, trattandosi di questioni estranee alla sede del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il primo motivo di ricorso della deduce violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. quanto alla idoneità probatoria del documenti esibiti dal Condominio in fase monitoria, giacché essi mancavano di autenticità, assumendo che "la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali".

Il secondo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 163 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 36 c.p.c., essendo nullo il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decreto ingiuntivo per le ragioni di cui al primo motivo e perciò per difetto di specifica azione da parte del Condominio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi asserenti il difetto di valida ed idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali oggetto di lite.

Tutte le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza del Tribunale di Larino.

E' in ogni caso da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima. Per quanto detto, tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629). Quando il condominio abbia così provato il proprio credito, spetta al singolo condomino, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'effettivo pagamento del proprio contributo.

Il Tribunale ha poi fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, in relazione all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" deve essere individuata nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (Cass. Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014 , n. 2374; Cass. Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525). La ricorrente , non ha indicato specificamente, nel suo primo motivo di censura, come impostole dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quali termini avesse contestato in modo formale e specifico nell'atto di opposizione la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dal condominio a sostegno del ricorso per ingiunzione, affermando, piuttosto, che "la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali". Nell'esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente ha peraltro integralmente trascritto il contenuto dell'atto di opposizione, e da esso risulta soltanto un generico disconoscimento di "tutte le fotocopie depositate", e in particolare "della delibera", in quanto non certificate come autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati. Anche da tale lettura, manca quindi l'indicazione specifica sia dei documenti esibiti che si intendessero contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva che differissero dagli originali, riducendosi il tutto ad una negazione astratta dell'efficacia probatoria delle copie non autenticate (cfr. Cass. Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; Cass. Sez. 3, 12/04/2016, n. 7105).

Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2017.

Il Presidente

Dott. Stefano Petitti

Il Funzionario Giudiziario
Paola Talarico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 16 NOV. 2017
Il Funzionario Giudiziario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale